



REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Aggiornato con D.C.P n. 61 del 5/12/2016

Indice degli articoli

1. Oggetto del regolamento
2. Diffusione
3. Interpretazione
4. Costituzione del Consiglio provinciale, diritti e doveri dei consiglieri
5. Cessazione dalla carica
6. Convocazione Consiglio Provinciale
7. Sedute di seconda convocazione
8. Sedute pubbliche e segrete
9. Adunanze aperte
10. Ordine del giorno
11. Mozioni, Ordini del giorno, Interpellanze ed Interrogazioni
12. Sede delle riunioni
13. Presidenza delle sedute
14. Quorum costitutivo
15. Interventi in apertura di seduta
16. Apertura della discussione sull'ordine del giorno
17. Fatto personale
18. Comportamento in aula
19. Mozione d'ordine
20. Quorum deliberativo ed esito della votazione
21. Votazioni in forma palese
22. Votazioni segrete
23. Nomina degli scrutatori
24. Emendamenti
25. Votazione per singole parti
26. Astensione dei consiglieri
27. Comportamento del pubblico e tumulto in aula
28. Redazione del verbale
29. Approvazione e rettifiche dei verbali
30. Deposito e conservazione dei verbali

- 31.Registrazione delle sedute
- 32.Nomina e composizione delle commissioni consiliari
- 33.Commissioni di indagine conoscitiva
- 34.Obblighi di trasparenza

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dalla legge n. 56 del 7/04/2014 e dal D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 (di seguito denominato TUEL) in quanto compatibile, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2

DIFFUSIONE

1. Copia del Regolamento è posta nella Sala Consiliare, a disposizione degli amministratori interessati ed è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo.

ART. 3

INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri nel corso dell'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono liberamente presentate al Presidente della seduta. Questi sospende brevemente la seduta e sottopone la questione al Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura prevista dal comma 4 del presente articolo.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
3. I dubbi interpretativi e le eccezioni sollevate dai Consiglieri Provinciali al di fuori delle adunanze, relative alla interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate al Presidente per iscritto.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Generale di procedere all'esame del rilievo e ne sottopone il responso, nel più breve tempo possibile al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 4

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

RESPONSABILITA', DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio provinciale è costituito dal Presidente della Provincia, che lo presiede, e da 12 consiglieri eletti ai sensi della Legge 56/2014.
2. Ciascun Consigliere esercita le funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.
3. Ogni Consigliere Provinciale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in merito ai provvedimenti deliberati dal Consiglio, salvo il caso in cui non abbia preso parte alla deliberazione ovvero abbia espresso voto contrario. In materia di responsabilità si applicano le disposizioni stabilite dal TUEL nonché dalla normativa vigente.
4. I consiglieri provinciali svolgono il loro incarico a titolo gratuito, ai sensi del c. 84 art. 1 Legge 56/2014. Sono a carico della Provincia gli oneri derivanti dallo status degli amministratori, quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, se ed in quanto dovuti. L'Amministrazione provinciale provvede ad assicurare i componenti del Consiglio Provinciale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
5. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di accesso e di informazione ai sensi di legge a tutti gli atti della Provincia in connessione con l'esercizio del mandato, fatti salvi quelli riservati per legge. Possono richiedere informazioni direttamente al Segretario Generale ed ai Dirigenti provinciali, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e quando l'argomento lo richieda.
6. Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza della Provincia. Per ogni altra causa di incompatibilità si applicano le disposizioni di legge.
7. I Consiglieri provinciali devono adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al successivo art. 34.

ART. 5

CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I consiglieri cessano dalla carica per i motivi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal TUEL e dalla Legge 56/2014, che prevede la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio, non devono essere motivate, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

ART. 6

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente, ed in caso di assenza dal Vice Presidente, o ancora dal Consigliere più anziano di età.
2. Deve essere inviata con preavviso di almeno tre giorni liberi antecedenti quello della seduta, e nello stesso termine devono essere messe a disposizione dei consiglieri le proposte di deliberazione che saranno oggetto di trattazione.
3. Nel caso che, successivamente alla diramazione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, allegando i documenti necessari.
4. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione, non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora sono comunicati dal Presidente al momento della sospensione, devono esserne avvisati i soli Consiglieri assenti, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Il Consiglio Provinciale può essere riunito d'urgenza recapitando ai Consiglieri, con preavviso di almeno ventiquattro ore, convocazione contenente ordine del giorno e documentazione relativa. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che l'esame delle singole proposte venga rinviato ad altra seduta, avvisando i Consiglieri assenti.

6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri, i quali devono presentare apposita richiesta, sottoscritta da ciascuno dei richiedenti, indicando gli argomenti da trattare e i motivi che giustificano la riunione consiliare.

ART. 7

SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' considerata di seconda convocazione la seduta che fa seguito, in giorno diverso e per tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad una adunanza andata deserta per mancanza di numero legale, ovvero la seduta che segue ad una prima regolarmente costituita ed interrottasi nel suo corso per mancanza del quorum, limitatamente agli argomenti rimasti da trattare.

Il Presidente definisce giorno e ora della seconda convocazione, con un avviso inviato ai sensi del precedente articolo.

La seconda convocazione è valida se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati, che deliberano a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge richieda specifici quorum deliberativi.

Per motivi di urgenza possono essere inseriti all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione nuovi argomenti ma devono essere trattati al termine della seduta di seconda convocazione, con il quorum richiesto per la prima convocazione.

ART. 8

SEDUTE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche, salvo il caso in cui le questioni trattate comportino apprezzamenti e valutazioni sulle qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente il comma 1 o l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere pregiudizievole, per l'Ente o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale.

ART. 9

ADUNANZE APERTE

1. Il Presidente, per motivi di ordine sociale e politico, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Provinciale, che non può comunque riguardare affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso né l'assunzione di impegni di spesa a carico della Provincia.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati ad intervenire rappresentanti del Parlamento, della Regione, della Provincia, dei Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere, affinché diano il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino gli orientamenti delle parti sociali che rappresentano. Il Presidente garantisce la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Provinciale, i quali soli partecipano alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente della Provincia redige l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di cui all'art. 9 comma 6, costituito dagli argomenti da trattarsi nell'adunanza del Consiglio Provinciale e redatto in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere; l'ordine del giorno é riportato nella convocazione inviata ai consiglieri.
2. Devono essere distintamente elencati gli argomenti, con specificazione di quelli da trattarsi in seduta segreta, dando priorità alle deliberazioni di approvazione dei verbali delle sedute precedenti e tenendo per ultime le deliberazioni di approvazione di mozioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni proposte dai consiglieri.
3. Non può essere iscritto all'ordine del giorno un argomento già trattato prima che siano trascorsi almeno centoottanta giorni dalla precedente trattazione.
4. Non può essere discusso un argomento che non sia inserito all'ordine del giorno salvo che il Consiglio sia costituito in seduta plenaria e nessun consigliere si opponga alla trattazione.

ART. 11

MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

1. La mozione, così come l'ordine del giorno, consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Provinciale, con la differenza che la prima rientra nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge o dallo statuto, su un argomento che può aver già formato oggetto di interrogazioni o di interpellanze, mentre il secondo attiene ad argomenti di natura politica generale, anche non direttamente rapportabili a specifiche competenze della Provincia ma comunque rientranti nella sfera degli interessi politici, culturali ed economici della popolazione della stessa. Devono essere iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio successivo al ricevimento e si concludono con una risoluzione di approvazione o di respingimento. Si osservano le disposizioni per l'illustrazione ed il dibattito delle proposte di deliberazione.
2. L'interrogazione é una domanda, presentata per iscritto e sottoscritta da uno o più Consiglieri, anche senza motivazione, rivolta al Presidente per sapere se un fatto sia vero, se l'Amministrazione abbia preso risoluzioni su determinati argomento o comunque per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione. Deve essere formulata in modo chiaro e conciso, con la precisazione se si richieda una risposta scritta od orale.
Nel caso sia richiesta la risposta scritta, essa dev'essere evasa entro il termine di 15 giorni dalla presentazione.
L'interpellanza consiste in una domanda, presentata per iscritto e sottoscritta da uno o più Consiglieri, rivolta al Presidente per conoscere i motivi, i criteri, gli intendimenti in base ai quali siano stati presi o stiano per essere assunti taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Le interpellanze, che devono sempre essere svolte in Consiglio, così come le interrogazioni a risposta orale, devono essere iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio successivo al ricevimento. Il proponente dispone di cinque minuti per l'esposizione ed al termine della relazione dell'interrogato/interpellato il consigliere proponente deve dichiarare se si ritiene soddisfatto della risposta.
Le interrogazioni non danno luogo a dibattito mentre le interpellanze possono comportare l'apertura di un dibattito fra consiglieri, secondo le regole che disciplinano il dibattito consiliare.

ART. 12

SEDE DELLE RIUNIONI

1. La sede ove si tiene il Consiglio Provinciale è sempre indicata nell'avviso di convocazione.
2. Le riunioni del Consiglio Provinciale si tengono, di norma, presso la sede provinciale, in apposita sala, che prevede idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa ed ai mezzi d'informazione, nonché per persone all'uopo invitate.
3. In occasione delle sedute di Consiglio vengono esposti il Gonfalone della Provincia, il Tricolore Nazionale, il Gonfalone della Regione Piemonte e la Bandiera dell'Unione Europea.
4. Il Presidente o il Consiglio Provinciale possono stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sua sede naturale, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico.

ART. 13

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le adunanze del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente della Provincia.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice Presidente e, ove anche questi sia assente od impedito, al Consigliere più anziano di età.
3. La convocazione e la presidenza del Consiglio Provinciale per la convalida degli eletti spetta al Presidente eletto.

ART. 14

QUORUM COSTITUTIVO

1. Il Consiglio provinciale è regolarmente costituito qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, accertata mediante l'appello eseguito dal Segretario Generale. I relativi risultati sono annotati a verbale.
2. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare il Presidente, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

3. Il Presidente, nel corso delle sedute, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò sia espressamente richiesto da uno di essi. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, al momento della votazione, dichiara la sospensione temporanea della riunione per non oltre dieci minuti ed in seguito dispone un nuovo appello dei presenti. Se da tale appello risulta che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

ART. 15

INTERVENTI IN APERTURA DI SEDUTA

1. Il Presidente, esaurito l'appello, può fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno, tenere commemorazioni e celebrazioni.
2. Ciascun Consigliere, dopo l'appello e prima dell'apertura della seduta, può
 - porre la "questione pregiudiziale", chiedendo in tal modo che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o la "questione sospensiva" affinché la discussione venga rinviata ad altra seduta; nel merito decide il Presidente che, in caso di opposizione, invita alla votazione palese senza discussione. Se la discussione è iniziata le questioni possono essere proposte solo con richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.
 - porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di particolare rilevanza locale, nazionale o internazionale, salvo diversa volontà del Presidente.
 - chiedere la parola per la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone, per una breve manifestazione di sentimenti del Consiglio.

ART. 16

APERTURA DELLA DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO

1. La discussione di ogni argomento all'ordine del giorno è aperta dal Presidente, secondo l'ordine di iscrizione contenuto nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con votazione

palese senza discussione. La maggioranza dei Consiglieri può richiedere il rinvio della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno ad altro giorno stabilito dal Consiglio, con le tempistiche della convocazione d'urgenza di cui all'art. 9 comma 5.

2. Dopo l'enunciazione dell'oggetto della proposta il Presidente cede la parola al relatore, che procede all'illustrazione dell'argomento in un tempo non superiore ai quindici minuti, potendosi limitare a far riferimento alla relazione scritta.
3. Terminata l'illustrazione dell'argomento, il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola ai Consiglieri che hanno chiesto di intervenire secondo l'ordine di iscrizione, su argomenti che riguardino unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
5. Il Presidente, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 17

FATTO PERSONALE

1. Ogni consigliere può chiedere la parola, per un massimo di cinque minuti, per fatto personale quanto ritenga si essere fatto oggetto di critica per la propria condotta o gli siano attribuiti fatti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. In tal caso deve precisare in che cosa si concretizzi la censura ed il Presidente decide circa la sua fondatezza. Se il Consigliere insiste, nonostante la risposta negativa del Presidente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione. Il Presidente può rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.
2. I Consiglieri che hanno provocato possono replicare per cinque minuti al Consigliere che ha invocato il fatto personale.

ART. 18

COMPORAMENTO IN AULA

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente ed al Consiglio, esprimendo apprezzamenti, critiche, rilievi e censure sugli argomenti in trattazione, nei limiti dell'educazione e del civile rispetto.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi di cui al comma 1, il Presidente lo richiama e, nel caso egli continui, gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.
3. Nessuna persona estranea, ad eccezione dei funzionari provinciali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta, può accedere durante le sedute nella parte dell'aula riservata al Consiglio stesso, salvo espressa decisione del Presidente.

ART. 19

MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può presentare mozioni d'ordine consistenti in richiami all'osservanza di norme di legge, dello Statuto, del presente Regolamento o all'ordine del giorno. Esse hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine. In caso di opposizione del proponente possono intervenire nella discussione un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno: il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 20

QUORUM DELIBERATIVO ED ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Il Consiglio provinciale delibera a maggioranza assoluta, che corrisponde alla metà più uno dei votanti, salvo che per i casi nei quali sia richiesto un *quorum* speciale. Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, supera di almeno una unità il numero dei votanti.
2. Nelle votazioni segrete le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e viene rimessa ai voti nella stessa seduta, dopo gli eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento. Ove persista la parità di voti viene riscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 21

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. L'espressione di voto è normalmente palese, salvo specifica previsione normativa. Le votazioni palesi si svolgono, di norma, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici o per alzata di mano, o per appello nominale.
2. Il Presidente, dopo aver individuato la modalità di voto, invita prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione, ne proclama il risultato.
3. Se un Consigliere richiede la controprova, immediatamente dopo la votazione, il Presidente la dispone. Se dopo la controprova un Consigliere contesta ancora l'esito della votazione il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
4. Il Consigliere che entra in aula durante le operazioni di voto può votare se il Presidente non ha già dichiarato chiusa la votazione. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può più esprimere il proprio voto se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

ART. 22

VOTAZIONI SEGRETE

1. Quando la legge prescrive la votazione in forma segreta, si procede alla distribuzione di schede in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia, tutte dello stesso colore, tipo e formato, prive di piegature ed abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
2. Se si tratta di nomine, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende nominare. I nominativi iscritti oltre il numero previsto si considerano come non iscritti. Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che tra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e delle minoranze senza precisare le norme per l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze.

3. Terminata la votazione e depositate da parte di ciascun Consigliere le schede nell'apposita urna, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle stesse, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Segretario, affinché ne prenda atto a verbale.
5. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 23

NOMINA DI SCRUTATORI

1. Prima della trattazione di provvedimenti comportanti votazioni in forma segreta, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Almeno uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.
3. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario.
4. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
5. Effettuato lo scrutinio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori che provvedono a sottoscrivere apposito verbale, il Presidente proclama il relativo risultato.

ART. 24

EMENDAMENTI

1. Ciascun Consigliere può presentare, in qualsiasi momento prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti, modificarli o ritirarli; si tratta di correzioni di forma, sostituzioni, integrazioni e modificazioni alle proposte in trattazione e, salvo variazioni di lieve entità, devono essere presentati per iscritto e sottoscritti dal proponente.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
3. Nel caso in cui comportino, secondo il giudizio del Segretario, modificazioni di carattere sostanziale al provvedimento proposto, la votazione viene rinviata in attesa

dell'acquisizione dei prescritti pareri. Qualora determinino un aumento di spesa o una diminuzione di entrata a carico dell'Ente il Presidente, sentito il Segretario, determina il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

ART. 25

VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione di singole parti di un provvedimento, su cui occorre comunque che il Consiglio si esprima poi con una votazione finale.

ART. 26

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. I Consiglieri che non partecipano al voto concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti liti, interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado, allontanandosi dalla sala delle adunanze durante la discussione. In tal caso ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.
3. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati non concorrono al computo del numero legale.

ART. 27

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO E TUMULTO IN AULA

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nello spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente mantiene l'ordine nella sala avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli appositi operatori e, se del caso, della forza pubblica che può entrare in sala solo su richiesta del Presidente, dopo che la seduta è stata sospesa, per provvedere allo sgombero dei disturbatori dall'aula.

In caso di tumulto in aula il Presidente, dopo aver richiamato inutilmente all'ordine i presenti, abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Per gravi motivi di ordine pubblico il Presidente, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio, può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

ART. 28

REDAZIONE DEL VERBALE

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dall'ufficio competente, redige il verbale delle sedute consiliari, costituito dall'insieme dei provvedimenti deliberativi assunti, precisando se trattati in seduta segreta o pubblica, fornendo il resoconto dell'andamento della discussione, le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri in sunto, il testo integrale della parte dispositiva, la forma di votazione seguita ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
2. I Consiglieri che, nel corso della seduta, presentino al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente riportato nel verbale. Se si tratta di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
3. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, a meno che non vi sia espressa richiesta del Presidente o del Consigliere che si ritiene offeso.
4. Il verbale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dal Consiglio Provinciale, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. La firma del Segretario attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettifiche che possono essere apportate in sede di lettura e approvazione della stesso in successiva seduta del Consiglio.

ART. 29

APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

Il verbale viene affisso all'albo pretorio dell'Ente e depositato presso la Segreteria Generale ed é posto in votazione nella prima seduta utile. Se nessun Consigliere chiede la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento è dato per letto.

Le proposte di integrazione e modificazione del verbale devono essere formulate in modo chiaro, con l'indicazione delle espressioni che devono essere cancellate e di quelle che devono essere iscritte a verbale. Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Se le rettifiche sono approvate, il Segretario ne dà conto nella deliberazione di approvazione verbali.

ART. 30

DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEI VERBALI E DELLE DELIBERE

I verbali delle sedute consiliari sono depositati e conservati presso l'Amministrazione provinciale, secondo le disposizioni di legge.

ART. 31

REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE

Il dibattito in aula di regola viene registrato su supporto informatico, che deve essere conservato fino all'approvazione del verbale cui si riferisce.

I lavori del Consiglio possono essere ripresi e trasmessi da radio e televisione quando abbiano ottenuto preventiva autorizzazione del Presidente.

ART. 32

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dall'elezione, può provvedere con proprio decreto ad istituire le Commissioni consiliari formate al massimo da cinque

- membri, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza, se presente in Consiglio.
2. Con decreto presidenziale può esserne modificata la composizione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.
 3. Le Commissioni così individuate eleggono al loro interno il Coordinatore di Commissione, che convoca le sedute con le modalità previste per la convocazione del Consiglio provinciale, le presiede e ne sottoscrive il verbale redatto dal segretario incaricato, individuati fra i funzionari dell'Ente.
 4. Le sedute sono pubbliche, salvo diversa motivata disposizione del coordinatore, e sono valide se è presente almeno un membro della minoranza, qualora presente in Consiglio.
 5. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.
 6. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Provinciale.
 7. Alle sedute di Commissione si applicano, per quanto compatibili, i principi di funzionamento del Consiglio provinciale.

ART. 33

COMMISSIONI DI INDAGINE CONOSCITIVA

1. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservate, sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai Revisori dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione ne definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Provinciale. Della Commissione devono far parte componenti di tutte le liste rappresentate in Consiglio provinciale, salvo loro espressa rinuncia. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese ed a maggioranza assoluta, viene designato il Coordinatore che, a norma dello Statuto, deve essere scelto fra i Consiglieri di minoranza, qualora presente in Consiglio.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può chiedere l'audizione del Presidente della Provincia, di membri del Consiglio, dei Revisori, del Segretario Generale, dei Responsabili

degli Uffici e dei Servizi, dei rappresentanti della Provincia in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione, al Consiglio, della relazione della Commissione. La redazione dei verbali delle Commissioni viene curata da funzionario all'uopo incaricato.

5. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i risultati dell'attività svolta, escludendo comunicazioni e riferimenti che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'oggetto e l'ambito dell'indagine. Il Consiglio Provinciale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente della Provincia i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottarsi e ne stabilisce il termine per l'adozione.
6. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono conservati nell'archivio dell'Ente.

ART. 34

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente e i componenti degli organi di governo della Provincia presentano all'Ufficio Organi Istituzionali e Controllo apposita dichiarazione contenente i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, con l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, delle partecipazioni in società quotate e non quotate detenute, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inoltre presentata entro 30 giorni dall'inizio del mandato e 30 giorni prima della conclusione del mandato stesso.
L'ufficio competente provvede tempestivamente alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui sopra sul sito istituzionale dell'Ente.
3. In caso di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi di cui al comma precedente il Segretario Generale effettuata due solleciti scritti al soggetto inadempiente.
Dopo 15 giorni dalla seconda comunicazione, nel caso in cui essa sia rimasta senza esito, provvede alla contestazione della violazione agli obblighi di cui al precedente articolo, irrogando una sanzione, nella misura di euro 2.000,00 nel caso di primo inadempimento e

di euro 5.000,00 in caso di reiterato inadempimento nel corso del medesimo mandato amministrativo.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta in applicazione e con le procedure di cui all'art. 16, comma 1, L. 689/1981.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Segretario Generale redige apposito rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che trasmette al Presidente. Nel caso che il soggetto inadempiente sia il Presidente il rapporto di cui al precedente capoverso è inoltrato al Prefetto.